

STATUTO - ALLEGATO "A"

ASSOCIAZIONE CULTURALE "PASSO BARBASSO"

*"Io", disse il Piccolo Principe, "se avessi
cinquantatré minuti da spendere, camminerei
adagio adagio verso una fontana..."*

ANTOINE DE SAINT - EXUPÉRY

ART.1: COSTITUZIONE-DURATA-CARATTERI-SEDE

E' costituita l'Associazione Culturale denominata "PassoBarbasso" come libera Associazione, con durata illimitata nel tempo e regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

L'Associazione PassoBarbasso svolge attività a favore di associati, come pure di terzi, è apartitica e aconfessionale; si informa ai seguenti principi ispiratori: assenza di fini di lucro anche indiretto, democraticità della struttura, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle attività economiche e commerciali marginali e ad esse strettamente connesse e/o accessorie in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione ha carattere interregionale e ha sede in Bologna. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se all'interno dello stesso Comune.

ART.2: SCOPI ISTITUZIONALI

L'Associazione PassoBarbasso si prefigge di divulgare e praticare il camminare non come attività agonistica ma come pratica che crea benessere.

PassoBarbasso promuove il camminare con "ritmo lento", dove l'ultimo fa il passo e come opportunità di contatto profondo con la natura, con se stessi e con gli altri; camminare ci consente di vivere la nostra parte più selvatica e riscoprire i nostri sensi, attraverso odori, sapori, suoni, colori e paesaggi.

Le escursioni sono curate e guidate da un accompagnatore, generalmente un Socio volontario dell'Associazione. Si camminerà in piccoli gruppi per facilitare lo scambio e la conoscenza tra i partecipanti, ritenendo che le differenze individuali possano essere una ricchezza per il gruppo stesso.

PassoBarbasso si propone di valorizzare la "località", caratterizzata da cultura, usi, costumi, sapori e prodotti, contrapposta alla globalizzazione ed omogeneizzazione imperanti.

L'Associazione promuove la diffusione di tematiche inerenti il camminare, l'ambiente e la natura, prestando particolare attenzione alla cultura della decrescita e della

solidarietà e ritenendo che modificare il proprio stile di vita può contribuire ad un progetto di cambiamento globale.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione organizza escursioni a piedi, anche con l'utilizzo di racchette da neve.

Le escursioni devono essere svolte con il massimo rispetto per l'ambiente, promuovendo l'uso, qualora sia possibile, dei mezzi di trasporto pubblico e il car pooling e prestando particolare attenzione agli aspetti naturali, culturali, antropologici, storici e artistici dei territori attraversati.

PassoBarbasso promuove, inoltre, lo scambio di ospitalità tra i Soci per facilitare la partecipazione alle escursioni.

L'Associazione può organizzare serate a tema, presentazione di libri, film ed altre forme d'arte, feste ed eventi sociali; può realizzare siti internet, newsletter e pubblicazioni.

PassoBarbasso può promuovere attività di formazione attraverso corsi di aggiornamento e perfezionamento, istituzione di gruppi di studio e ricerca con particolare attenzione al "viandar leggero", agli aspetti di sicurezza in ambiente montano e naturale, all'educazione ambientale e all'elaborazione di nuove visioni e pratiche di vita, stimolando nei partecipanti una riflessione sulla necessità di salvaguardare l'ambiente.

Come testimonianza della vita associativa si andranno a costruire "archivi della memoria" dove rimanga traccia delle conoscenze e delle esperienze acquisite durante le nostre attività.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione stimola il confronto e la collaborazione con realtà presenti sul territorio e con altre associazioni in sintonia con i propri principi ispiratori. In particolare si pone l'obiettivo di fare rete con enti/associazioni la cui attività è rivolta a persone diversamente abili, bambini, anziani e migranti, come strumento di scambio e crescita reciproca.

ART.3: SOCI

Può diventare Socio dell'Associazione chiunque condivida e accetti i principi ispiratori dell'Associazione e la disciplina prevista dal presente Statuto e dal Regolamento.

Gli aspiranti Soci devono presentare domanda scritta per l'adesione all'Associazione, utilizzata contestualmente per l'attivazione dell'assicurazione, e pagare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minori, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la patria potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fatto salvo il diritto di recesso.

Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili né restituibili.

I Soci possono essere:

Soci ordinari. Sono Soci ordinari coloro che condividono le finalità dell'Associazione e sottoscrivono le quote associative.

Soci volontari. Sono Soci volontari coloro che contribuiscono alla vita associativa e alla realizzazione degli scopi istituzionali, promuovendo e svolgendo attività secondo le proprie capacità personali.

Soci sostenitori. Sono Soci sostenitori coloro che abbiano versato una quota associativa annuale superiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo.

Soci onorari. Sono Soci onorari coloro che abbiano acquisito particolari meriti per attività connesse alle finalità dell'Associazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli Soci può avvenire per recesso volontario in qualsiasi momento, per causa di morte e per esclusione.

L'esclusione del Socio può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei due terzi, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle norme statutarie, delle norme regolamentari e delle deliberazioni adottate dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- status del Socio e/o attività svolte dal medesimo in contrasto con gli scopi istituzionali dell'Associazione.

Ogni Socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri.

Tutti i Soci hanno uguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa, in particolare per quanto riguarda l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, l'elezione degli Organi direttivi, l'approvazione del bilancio, la discussione e l'approvazione del programma generale delle attività dell'Associazione.

Tutti i Soci hanno il dovere di pagare la quota associativa stabilita e mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

ART.4: ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive oltre che gratuite.

ART.5: ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il versamento della quota associativa relativa all'anno sociale in corso nel momento in cui si tiene l'Assemblea. L'Assemblea ha potere sovrano sulla vita e l'attività dell'Associazione. L'Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria o in via straordinaria. Hanno diritto di voto in Assemblea

tutti i Soci di maggiore età, che sono in regola con il versamento della quota associativa relativa all'anno sociale in corso nel momento in cui si tiene l'Assemblea. Ogni Socio ha diritto ad un voto. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, in forza di delega scritta. Ciascun Socio non può rappresentare più di un altro Socio.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata, dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta sia necessario; con avviso pubblico sul sito dell'Associazione, 15 giorni prima della data dell'Assemblea, e mediante convocazione via posta elettronica ai Soci. L'Assemblea dei Soci può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà dei Soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Le decisioni vengono prese a maggioranza di voti dei presenti in Assemblea.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il rendiconto della gestione redatto dal Consiglio Direttivo;
- approva i regolamenti interni;
- esamina e delibera gli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria viene convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci, indicandone l'ordine del giorno. L'Assemblea straordinaria viene convocata con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento e conseguente liquidazione dell'Associazione e sulla devoluzione del Fondo comune residuo a seguito della liquidazione.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle delibere dell'Assemblea dei Soci.

ART.6: CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo è composto da membri eletti dall'Assemblea tra i Soci di maggiore età. Il Consiglio è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri non inferiori a due. Il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere, nel proprio ambito, il Presidente dell'Associazione, il Vice-presidente, il Segretario e il Tesoriere. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per due anni sociali e i suoi membri possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo si impegna a facilitare e a promuovere la gestione dell'Associazione, nel rispetto della regolare democraticità, stimolando in particolare il processo di rinnovo delle cariche associative. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- fissare le norme per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;
- perseguire le finalità statutarie e provvedere ad attuare le delibere prese dall'Assemblea dei Soci;
- determinare annualmente l'ammontare della quota associativa a carico dei Soci;

- accogliere e respingere le domande di ammissione dei Soci;
- conferire ai singoli membri del Consiglio Direttivo eventuali incarichi operativi specifici, determinandone i limiti e stabilendone l'eventuale rimborso spese;
- provvedere per ciascun anno sociale a redigere il Rendiconto economico e finanziario;
- redigere la Relazione annuale del rendiconto contabile da presentare all'Assemblea dei Soci;
- approvare il programma delle attività dell'Associazione;
- approvare i Regolamenti;
- aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell'Associazione e quant'altro necessario per il suo buon funzionamento.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, mediante convocazione personale, telefonica e/o via mail, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. Il Consiglio Direttivo, riunito validamente con la presenza della metà dei suoi membri, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Possono partecipare, ma non votare, i Soci volontari.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza da un membro del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario e trascritto nel Libro delle delibere del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e anche in giudizio. Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al Segretario.

ART.7: MEZZI FINANZIARI E RISORSE ECONOMICHE

I mezzi finanziari e le risorse economiche dell'Associazione possono derivare:

- dal versamento delle quote associative ordinarie o straordinarie da parte dei Soci;
- da donazioni, eredità e legati;
- da contributi pubblici e privati;
- da prestazioni di servizi e cessioni di beni nei confronti dei Soci;
- da proventi derivanti da iniziative che saranno intraprese dall'Associazione;
- da entrate derivanti da attività commerciali marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;
- da entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, da cui risultino le spese sostenute e le entrate.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.8: RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno il Consiglio Direttivo, su proposta del Tesoriere, predispone il Rendiconto economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate suddivise per voci analitiche, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese e gli oneri sostenuti suddivisi per voce analitica.

Il Rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio Direttivo. Entrambi i documenti sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART.9: SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea provvederà alla nomina del liquidatore e determinerà le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione. Il patrimonio che residua dopo l'esaurimento della liquidazione verrà devoluto ad almeno un'altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

ART.10: NORME TRANSITORIE

Il primo Consiglio Direttivo e il primo Presidente vengono nominati dai Soci fondatori in occasione della stipula dell'Atto Costitutivo.

L'ammontare della quota sociale relativa al primo Anno sociale viene determinato nella prima riunione del Consiglio Direttivo.

ART.11: DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Bologna,29/01/2011

Firma

I Soci Fondatori e il Consiglio Direttivo